

## **ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1.1 È costituita una Associazione senza fini di lucro denominata: “MeFu - Mestieri del Fumetto” o, in breve, “MeFu”. In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione si costituisce nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). L’Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n. 117/2017. La denominazione sarà integrata con "MeFu - Mestieri del Fumetto - Ente del Terzo Settore" o, in breve, "MeFu ETS" a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.

1.2 L’associazione è composta da autori che operano attivamente come creatori in tutti gli ambiti propri del linguaggio del fumetto: autori unici, autrici uniche, sceneggiatori, sceneggiatrici, disegnatori, disegnatrici, inchiostriatori, inchiostiatrici, coloristi, coloriste, letteristi, letteriste (ed eventuali altri ambiti specifici, ma sempre propri del linguaggio del fumetto, che dovessero definirsi).

1.3 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, in via Gaetano Cardinale Alimonda 5; con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie presso le sedi dei propri Associati.

1.4 L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

1.5 L’associazione opera senza fini di lucro.

1.6 La durata dell’Associazione è illimitata.

## **ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ**

2.1 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.2 L’Associazione ha lo scopo di:

1. operare per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela dell’attività professionale dei creatori di fumetto;
2. rappresentare unitariamente e assistere la categoria dei creatori di fumetto e i singoli soci nei rapporti con le naturali controparti, nelle pubbliche relazioni interne e internazionali, nei rapporti con i pubblici poteri, nelle relazioni con altri enti o persone;
3. tutelare i soci nei loro interessi economici, giuridici, fiscali e sindacali e informarli delle norme e di ogni altra notizia utile alla categoria e ai soci;
4. promuovere lo studio e l’attuazione di tutte quelle iniziative che comunque possono essere di utilità alla categoria e ai soci;
5. istituire servizi e stipulare convenzioni utili ai soci, onde facilitare la loro attività;

6. promuovere i contatti, le relazioni e le collaborazioni con organizzazioni ed enti nazionali e internazionali, di carattere, tipologia e scopi affini o complementari a quelli dell'associazione stessa;
7. Esercitare, in caso di esplicita richiesta dei soci coinvolti, funzioni di arbitro in relazione a eventuali contrasti tra soci e tra soci e non soci;
8. svolgere attività editoriale con lo scopo di soddisfare le finalità di cui al punto 1;
9. organizzare ogni altra forma di iniziativa possibile atta a soddisfare le finalità di cui al punto 1.

2.3 L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2.4 Le attività di cui ai punti precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2.5 In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2.6 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

2.7 L'Associazione si vuole apolitica e apartitica e opererà sempre nel pieno rispetto dei valori di libertà, dignità della persona umana e tutela della salute, riconoscendosi nei valori della Costituzione e della Resistenza, di ripudiare il fascismo, il nazismo, le ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o intolleranza religiosa, ripudiando altresì ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sul credo religioso e politico. Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione agirà in ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e responsabilità, favorendo un ambiente di lavoro che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli associati e dei collaboratori.

### **ART. 3 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

3.1 L'Associazione è composta dalle seguenti tipologie di soci:

#### **Autore attivo**

Chi svolge attivamente il ruolo di creatore di fumetto, in almeno una delle tipologie specificate precedentemente all'art. 1.

Il diritto di appartenere alla tipologia di socio "autore attivo" viene stabilito dal consiglio direttivo, basandosi sull'elenco dei creatori di fumetto redatto da MeFu e consultabile sul sito dell'associazione, costruito a partire dalle opere editate, e dotate di ISBN, di ciascun creatore. La presenza sull'elenco non è però condizione necessariamente vincolante per essere riconosciuto come autore attivo (un autore non presente nell'elenco può in ogni caso inoltrare la propria richiesta all'associazione ed essere riconosciuto come "autore attivo").

Gli autori attivi hanno diritto di voto in Assemblea e la possibilità di essere eletti nelle cariche sociali dell'Associazione.

### **Autore aderente**

Chi sta frequentando degli studi artistici specifici (accademie, scuole di fumetto...) o li ha da poco terminati, pubblica autoproduzioni come singolo autore, in antologie o all'interno di un collettivo, realizza webcomics su un sito personale e/o sui social network. Un autore aderente diventa automaticamente autore attivo nel momento in cui rientra nei criteri summenzionati.

Gli autori aderenti non hanno diritto di voto in Assemblea, e non possono ricoprire cariche sociali, salvo eccezioni di chiaro merito esplicitamente stabilite dal consiglio direttivo.

### **Sostenitori privati**

Persone singole private che hanno interesse verso la cultura del fumetto ma non praticano l'attività in nessuna forma e che vogliono sostenere l'Associazione con un contributo economico alla realizzazione dei programmi e alle attività statutarie.

I Sostenitori Privati non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

### **Sostenitori pubblici**

Enti e soggetti collettivi, pubblici o privati, profit o no profit che hanno interesse verso la cultura del fumetto e che vogliono sostenere l'Associazione con un contributo economico alla realizzazione dei programmi e alle attività statutarie.

I Sostenitori Pubblici non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali.

### **Soci onorari**

Il Consiglio Direttivo in accordo con il Consiglio dei Probiviri, può nominare soci onorari i soggetti che abbiano ricevuto particolari riconoscimenti della loro attività come creatori di fumetto e che abbiano svolto un ruolo attivo e proficuo per le finalità dell'Associazione. I soci onorari acquisiscono tutti i diritti degli autori attivi, salvo essere esentati dal pagamento della quota sociale annuale. Possono essere nominati soci onorari anche creatori già associati in qualità di autori attivi.

## **ART. 4 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI**

4.1 L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni e annotata nel libro degli associati.

4.2 Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

4.3 La quota associativa, per ogni tipologia di socio, è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4.4 Per i nuovi soci la quota deve essere versata al momento dell'ammissione che può avvenire in qualunque momento dell'anno. L'iscrizione è valida fino al termine dell'anno in corso.

Per i soci già iscritti essa dovrà essere tassativamente rinnovata entro l'ultimo giorno del mese di gennaio del nuovo anno pena la decadenza dell'iscrizione e di tutte le eventuali agevolazioni in essere.

L'autore aderente che diventasse autore attivo (stanti i criteri individuati) dopo essersi associato è tenuto a integrare la propria quota associativa entro 30 giorni dal cambio di tipologia ratificato dal Consiglio Direttivo.

L'autore attivo, nel caso di morosità, perde il diritto di voto in assemblea fino alla regolarizzazione dei suoi pagamenti.

4.5 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno a osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

4.6 In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

4.7 In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

4.8 In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

## **ART. 5 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

5.1 La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione: in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

5.2 Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, e può essere effettuato in qualsiasi momento. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

5.3 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si

intende attivo. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

5.4 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5.5 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

6.1 I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

6.2 I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

## **ART. 7 - RISORSE ECONOMICHE**

7.1 L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

7.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.3 L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7.4 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

## **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

8.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Segretario;
- l'Organo di Controllo, se istituito.

8.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ART. 9 - L'ASSEMBLEA**

9.1 L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

9.2 Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle assemblee (in qualsiasi tipologia esse ricadano) hanno diritto al voto tutti gli associati appartenenti alla tipologia di "autore attivo" (ivi compresi i soci onorari).

## **ART. 10 – CONVOCAZIONE E INTERVENTO DEGLI ASSOCIATI**

10.1 L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, pubblicato sul sito dell'associazione.

10.2 L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

10.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

10.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

10.5 Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

10.6 Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

10.7 Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

## **ART. 11 – QUORUM COSTITUTIVI**

11.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

11.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

## **ART. 12 – QUORUM DELIBERATIVI**

12.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

12.2 Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

12.3 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12.4 Ciascun associato ha un voto.

12.5 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; la gestione delle deleghe è gestita tramite apposito regolamento. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

## **ART. 13 – COMPETENZE**

13.1 L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

13.2 L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

## **ART. 14 – II CONSIGLIO DIRETTIVO**

14.1 Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

14.2 Il Consiglio direttivo, nella sua prima convocazione dopo l'elezione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.



14.3 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro con più anzianità di servizio nell'associazione. Possono fare parte del Consiglio direttivo tutti gli associati che risultino iscritti da almeno sei mesi, ad eccezione di casi specifici in cui le qualità e competenze del/dei candidati siano ritenute prevalenti alla loro precedente iscrizione dalla maggioranza del Direttivo uscente.

14.4 Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

14.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

14.6 Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## **ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

15.1 Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

## **ART. 16 – CONVOCAZIONE, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO**

16.1 Al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, il Consiglio si riunisce, senza formalità di convocazione, anche in video conferenza, tutte le volte che il Presidente lo richieda, per sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, dal Segretario o da un Consigliere designato.

16.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, diviene determinante il voto del Presidente.

16.3 Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

16.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in apposito verbale, redatto in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

16.5 Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, per essere sentiti, i consulenti economici, legali, fiscali e di altre specialità.

16.6 Dopo tre assenze ingiustificate consecutive di un Consigliere, Il Consiglio Direttivo ne può pronunciare la decadenza della carica.

## **ART. 17 - IL PRESIDENTE**

17.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

17.2 Al Presidente e al Vice-Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

17.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o al Segretario, anch'essi nominati dal Consiglio direttivo.

17.4 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

17.5 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

## **ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO**

18.1 L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.2 L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del codice del terzo settore.

18.3 L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.4 Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

18.5 Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

18.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 19 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

19.1 L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Libro dei volontari.

19.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall'Associazione, che devono assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

## **ART. 20 - SCIOGLIMENTO**

20.1 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

## **ART. 21 - RINVIO**

21.1 Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.